

TI_GERICHTE 52.1998.92 vom 14. Juli 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-07-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.92

FR: TI_GERICHTE 52.1998.92 du 14 juillet 1998

IT: TI_GERICHTE 52.1998.92 del 14 luglio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

PAmM). 2. Il ricorrente si duole innanzitutto del modo di procedere delle autorità nel calcolare l'alcolemia riscontrata, ritenendolo arbitrario. Sostiene a tale proposito di non aver guidato in stato di ebbrietà e che i dati cronologici presentati dalla polizia cantonale risulterebbero incomprensibili ed in palese contrasto con quanto affermato dai testimoni e da egli stesso. Come si vedrà in seguito (consid. 4), la critica non può essere di soccorso al ricorrente. Del resto la decisione, che è stata adottata per fini di sicurezza e non a scopo di ammonimento, serve a proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei (art. 30 cpv. 1 prima frase OAC) e non è vincolata dalla violazione delle norme della circolazione (JT 1989 n. 11 pag. 662). Ne consegue che la censura non merita di essere approfondita. 3. A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente non dà garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni e di aver riguardo per i terzi. La revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I n. 64 consid. 4a pag. 152; Stauffer, *Der Entzug des Führerausweises*, tesi Berna 1966, pag. 40; in merito all'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, cfr. Schaffhauser, *Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts*, vol. III: *Die Administrativmassnahmen*, pag. 101 segg. n. 2128 segg.). Considerato che non è facile dedurre dal precedente comportamento di un automobilista una prognosi concernente la sua futura condotta, le autorità sono tenute ad analizzare le relative fattispecie con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 segg.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT 1994-I n. 64 consid. 4a pag. 152). 4. Le autorità inferiori hanno fondato la revoca della licenza sulle risultanze della perizia psicotecnica del 1° dicembre 1997. Nel caso specifico, pur non contestando l'imparzialità e l'indipendenza del perito, il ricorrente non condivide le risultanze del referto. 4.1. L'art. 58 RLACStr dispone che, per quanto riguarda la procedura peritale, sono applicabili per analogia le norme sull'assunzione delle prove previste dalla legge di procedura per le cause amministrative. La perizia ha come scopo di accertare questioni di fatto la cui soluzione richiede conoscenze particolari (Borghi/Corti, *Compendio di procedura amministrativa ticinese*, pag. 97 ad art. 19); l'assunzione avviene in applicazione analogica delle relative norme della procedura civile (art. 19 cpv. 2 prima

frase PAmM). Va altresì rilevato, in analogia con la procedura civile, che quando il giudice intenda scostarsi dalle conclusioni peritali, deve - per non eccedere il suo potere di apprezzamento - motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni del suo dissenso: l'adduzione di semplici congetture e di considerazioni ipotetiche e soggettive non è sufficiente. Di contro, in caso di adesione alle conclusioni del perito il giudice non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata e ciò a maggiore ragione se le stesse appaiono confortate in senso convergente da altri elementi probatori diretti o anche solo indiziari (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, n. 3 ad art. 253 e giurisprudenza ivi citata).

4.2. La perizia psicotecnica ha in sostanza rilevato che l'insorgente non è in grado di guidare senza mettere in pericolo il traffico e la sicurezza degli utenti. Il rapporto dello psicologo del traffico contiene delle conoscenze particolari essenziali per la risoluzione della presente vertenza. Di natura ufficiale e imperniato esplicitamente sui problemi di circolazione stradale, il referto si basa pure su un colloquio approfondito con il ricorrente. Le conclusioni peritali si fondano sulla circostanza che l'insorgente, benché non sia un etilista cronico, è incapace di sapersi controllare nel bere sul momento allorquando sa di dover guidare. L'esperto ha infine pronosticato che solo una misura di sicurezza porterà il peritando a prendere coscienza della gravità, da un lato, delle infrazioni finora relativizzate se non banalizzate, e dall'altro della pericolosità delle lacune riscontrate in rapporto ai potenziali comportamenti futuri (pag. 3).

4.3. Contrariamente all'opinione del ricorrente, queste conclusioni appaiono attendibili. Se il referto si basasse unicamente sul fatto che il ricorrente avrebbe ingerito dell'alcool "proprio dopo essere stato sorpreso dalla polizia al volante il 4.7.97 alle ore 03.00 di notte" tanto da denotare la correlazione "difficoltà - ricorso alla droga" allorquando in realtà egli è stato interpellato dalla polizia soltanto il mattino successivo, la critica potrebbe al limite poter anche essere presa in considerazione. Senonché la perizia ha riscontrato nell'insorgente, in rapporto alle infrazioni, la tendenza a negare la portata delle stesse (pag. 1). L'esperto ha constatato alla luce dei precedenti (pag. 2), tra l'altro, che "invece di arrendersi al fatto di aver commesso infrazioni indubbiamente gravi (alcol, danni alla vettura della sorella per fr. 2'500.-, invasione della corsia di contromano, fuoriuscita dal campo stradale; altra guida in stato di ebbrietà, salito su una vettura con alla guida un giovane di 17 anni) cerca di contenere l'importanza, disquisendo su sfortuna, come detto, e su presunti errori di calcolo dell'alcolemia da parte del laboratorio bioanalitico". Ha inoltre posto l'accento sul fatto che "il protagonista banalizza la guida in stato di ebbrietà del 4.7.'97" per aver guidato dal bar fino a casa, ancorché per soli 200 metri. "Ma proprio perché così vicino a casa, è grave, sapendo d'aver bevuto, il non aver capito di lasciare l'auto dove era e di fare i 200 metri a piedi. E' un ulteriore segnale dell'assenza della consapevolezza della problematicità del rapporto alcol-guida". Inoltre dal profilo psicologico in generale l'esperto ha pure riscontrato che i comportamenti stradali del peritando "indicano tuttavia per lui la necessità di portare a compimento la maturazione della propria personalità, le lacune esistenti essendo potenzialmente pericolose per la sicurezza stradale". Benché venga minimizzata dal ricorrente, l'im maturità constatata dall'esperto assume una certa gravità se posta in relazione con la circolazione stradale. Inoltre il perito ha pure rilevato, in rapporto al fatto di non aver impedito al ragazzo di 17 anni di mettersi al volante perché la vettura era sua che "manca all'interessato la decisione, il rigore, che ne farebbero una persona dal carattere più affidabile". Del resto, già la perizia del STCA ha evidenziato dei limiti nelle sue capacità di controllo razionale e volitivo dei propri impulsi, problemi affettivo-relazionali e insicurezza. Nemmeno la tesi dell'insorgente secondo cui il rapporto sarebbe viziato da un

grave errore nella ricostruzione dei fatti può essergli di soccorso. Innanzitutto la misura di sicurezza è stata adottata dall'autorità di prima istanza per motivi di inidoneità caratteriale e non per motivi di alcolismo. Va inoltre osservato che in merito all'accertamento dell'ebrietà, il giudice apprezza liberamente la prova del prelievo del sangue il quale non assurge a prova legale (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 3. ed., n. 1 ad art. 138 OAC). Del resto, se è vero che i dati cronologici relativi all'alcolemia indicati dal laboratorio bioanalitico rivelano che egli avrebbe cessato di bere alle ore 22.30 del 3 luglio 1997 - quando in realtà risulta che a quell'ora egli non aveva ancora incominciato (cfr. verbale di interrogatorio 4 luglio 1997) - è altrettanto vero che in considerazione del relativo periodo di eliminazione l'erronea indicazione cronologica del laboratorio non può che essergli favorevole. La determinazione del tasso di alcool assorbito tra il momento critico stabilito alle 23.30 del 3 luglio e il prelievo del sangue avvenuto il 4 luglio alle ore 08.30 ha dato un valore di 1.47 ‰ al minimo e 3.02 ‰ al massimo. Orbene, se si fosse tenuto conto del reale momento critico fissato più tardi di quello stabilito dal laboratorio, il valore dell'alcolemia non poteva che essere superiore. Ma vi è di più. Dall'ordine 4 luglio 1997 della polizia cantonale di prelevare e di analizzare il sangue, risulta che alle ore 07.15 del 4 luglio l'esame dell'alito dava ancora un tasso dello 0.68 ‰ e che tra il fatto avvenuto al più tardi alle ore 03.00 e il prelievo del sangue egli si era limitato ad ingerire 1 dl di vino rosso, ciò che ha pure confermato durante il suo interrogatorio. Tali risultanze portano questo Tribunale alla convinzione che il ricorrente, malgrado si limiti a sostenere di aver sorseggiato durante la serata in totale 4 birrini di 2 dl l'uno, si trovava quella sera in stato di ebrietà al volante con un tasso di almeno 0.8 ‰. Ne consegue che la tesi del ricorrente, secondo cui l'errore cronologico sulla determinazione dell'alcolemia avrebbe minato alla base la conclusione peritale, è infondata. D'altronde il fatto di affermare per la prima volta davanti al perito di aver bevuto "un paio di bicchieri o tre di vino" è poco credibile ed è in netto contrasto con quanto da egli dichiarato ed espressamente sottoscritto davanti alla Polizia cantonale di aver ingerito unicamente 1 dl di vino rosso. Ma vi è di più. Già le risultanze dell'estratto del casellario cantonale della circolazione porta questo Tribunale alla convinzione dell'affidabilità della perizia. Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nell'ambito di una seria analisi della personalità d'un conducente che suscita dubbi riferiti all'attitudine alla guida, è normale che si tenga conto dei suoi trascorsi, anche se dovessero limitarsi ad un unico episodio. Orbene, risulta che la revoca della licenza di condurre era scaduta il 3 febbraio 1997 e la nuova infrazione, ancora per ebrietà, è avvenuta soltanto 5 mesi dopo. La precedente misura di revoca a scopo di ammonimento non ha pertanto raggiunto lo scopo prefisso, ossia di correggere l'insorgente e ad impedire la recidività delle infrazioni; di conseguenza la presente misura a scopo di sicurezza è giustificata.

4.4. Da quanto esposto discende che il referto dello psicologo del traffico, evidenziando come l'interessato palesi - soprattutto con la ripetizione dello stesso tipo di infrazione - una gravità di fondo nella personalità sempre maggiore, è chiaro, approfondito ed è sorretto da una motivazione coerente. Le condizioni menzionate ai combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale, sono dunque adempiute.

5. Rimane da esaminare se la misura concernente il periodo di prova stabilito fino al luglio 1999 è proporzionata alla fattispecie.

5.1. La revoca della licenza a scopo di sicurezza, fondata sull'inidoneità caratteriale del conducente alla guida o su altri motivi che non siano medici, deve sempre essere pronunciata per un durata indeterminata. Nella decisione deve inoltre essere fissato un periodo di prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1bis LCStr e art. 33

cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv.

E. 3

LCStr). Il periodo di prova fissato nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung; cfr. Schaffhauser, op. cit., pag. 128 segg. n. 2180 segg., in particolare pag. 131 n. 2185; FF 1986 III pag. 199). 5.2. In concreto, è incontestato che al ricorrente è stata revocata la licenza di condurre il 21 novembre 1996, ossia poco più di un anno dopo aver conseguito la relativa licenza, per la durata di 4 mesi per aver circolato con l'autovettura in stato di ebbrietà perdendo la padronanza di guida durante una manovra di svolta e invadendo la corsia di contromano e fuoriuscire dal campo stradale provocando danni a terzi. Orbene, già questa esperienza avrebbe dovuto bastare per impedirgli di rimettersi al volante dopo aver assorbito dell'alcol. Del resto, già il rapporto psicotecnico contiene valutazioni poco rassicuranti circa l'attitudine caratteriale e il comportamento dell'insorgente. Con la nuova infrazione egli ha dimostrato che la misura precedente di ammonimento si è rivelata insufficiente, come ha rilevato il perito (pag. 2) "a scalfire la coscienza etica del protagonista fino a farlo reagire al punto di evitare recidive". 5.3. Ora, visto quanto precede, la decisione di non concedere nessun riesame prima del mese di luglio 1999, subordinando la riammissione alla guida al superamento di un nuovo esame psicotecnico è tutto sommato adeguata alle circostanze. La misura risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza in materia di circolazione stradale. Tutto ben ponderato la decisione censurata non procede quindi da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità in materia di circolazione stradale in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa. Essa deve di conseguenza essere confermata. 6. Stante tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 14 cpv. 2, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 bis e 3, 23 cpv. 3 LCStr; 9, 30, 33, 138 segg. OAC; 10 LACStr; 58 RLACStr, 253 CPC; 3, 18, 19, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; Per questi motivi, visti gli art. dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese complessive fr. 1'000.- sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario